



COMUNE DI NURALLAO

Città Metropolitana di Cagliari

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO
DI MENSA TRAMITE I BUONI PASTO**

(Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 10 dicembre 2025)

Art. 1 – Principi Generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di mensa mediante buoni pasto secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per i dipendenti comunali
2. L'istituzione del servizio di erogazione dei buoni pasto sostitutivi è effettuata in relazione all'assetto organizzativo dell'Ente compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili ed erogato a favore del proprio personale (a tempo determinato e indeterminato) secondo le regole degli articoli seguenti.
3. Il servizio di mensa viene erogato nella forma di buoni pasto elettronici e non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
4. Dopo la consegna all'avente diritto i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo non potrà comportare alcun diritto alla sostituzione o nuova erogazione.

Art. 2 - Servizio sostitutivo di Mensa

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi appositamente convenzionati e dislocati sul territorio, o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali muniti delle relative autorizzazioni per la vendita dei generi alimentari.

Art. 3 – Diritto al servizio

1. Il buono pasto spetta ai dipendenti con rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, nonché ai dipendenti di altri Enti in posizione di comando o assegnazione temporanea presso il Comune di Nurallao.
2. Il diritto al buono pasto è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione elettronica (timbratura con badge) e dal riepilogo del cartellino segna presenze privo di anomalie e risulta spettante per ogni giornata effettivamente lavorata, anche se domenicali o festiva, purché siano verificate le sottostanti condizioni:
 - a. il lavoratore deve essere in servizio;
 - b. il lavoratore deve avere prestato attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane; la maturazione del buono pasto richiede che la pausa pranzo avvenga tra le ore 13.30 e le ore 15.30, con attività lavorativa in presenza nel pomeriggio per almeno tre ore consecutive;
 - c. il lavoratore deve effettuare una pausa per la consumazione del pasto non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore;
 - d. la maturazione del buono pasto richiede che i dipendenti abbiano prestato nell'arco della giornata almeno sei ore complessive di lavoro effettivo in presenza; la durata della prestazione lavorativa in presenza antecedente alla pausa relativa al pasto non deve essere quindi inferiore a 3 ore e quella successiva alla medesima pausa non deve essere inferiore a 3 ore consecutive;
 - e. il lavoratore matura il diritto al buono pasto anche in caso di lavoro straordinario se debitamente autorizzato;
 - f. il buono pasto spetta anche nelle giornate in cui il lavoratore usufruisca di permessi e assenze per ragioni di servizio, le quali sono equiparate a tutti gli effetti alle ore di lavoro svolto in presenza e concorrono pertanto a determinare il numero di ore necessarie per maturare il buono pasto;
 - g. il buono pasto spetta anche nelle giornate in cui il lavoratore usufruisca di altri permessi e assenze purché: l'assenza dal lavoro non si protragga per l'intera giornata lavorativa, siano rispettate le condizioni di cui al presente regolamento, sia rispettato il numero minimo di ore consecutive di lavoro in presenza prima e dopo la pausa relativa alla consumazione del pasto;
 - h. non concorrono al raggiungimento delle ore utili per la maturazione del buono pasto le assenze dovute ai permessi sindacali, ex L.104/1992, visite mediche, e in generale qualsiasi istituto che comporti l'assenza dal luogo di lavoro se non equiparata a servizio effettivo;

- i. affinché il buono pasto possa essere assegnato è previsto l'obbligo per i dipendenti di timbrare l'uscita per la pausa pranzo, effettuare l'intervallo, e timbrare l'entrata per proseguire l'attività lavorativa in presenza.
- j. il personale in posizione di comando o altre forme di assegnazione temporanea riceve i buoni pasto dall'ente ove presta servizio, salvo diverso accordo tra gli enti.

Art. 4 - Esclusione dal servizio di mensa

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata. Parimenti non rileva ai fini della maturazione del buono pasto la prestazione lavorativa resa in smart working;
2. In caso di assenza per attività formativa, missione/trasferta, o attività di altro tipo comunque equiparata a quella lavorativa, il buono pasto non spetta nelle ipotesi in cui:
 - a) il pasto sia offerto dall'Istituto organizzatore dell'attività;
 - b) le spese per il vitto siano rimborsate dall'Amministrazione;
3. È in ogni caso e sempre esclusa la possibilità di riconoscere, su base giornaliera, più di un buono pasto.

Art. 5 – Carte Elettroniche

1. A ciascun dipendente è assegnata una carta elettronica nella quale risultano periodicamente caricati i buoni pasto maturati.
2. In caso di furto, smarrimento o deterioramento della carta il dipendente dovrà immediatamente attivarsi e seguire le procedure previste di volta in volta dalla ditta fornitrice, finalizzate alla segnalazione dell'evento, all'eventuale blocco/sostituzione e alla risoluzione del problema.

Art. 6 - Valore e modalità di erogazione del buono pasto

1. I buoni pasto sono erogati, in considerazione dei giorni lavorati dai dipendenti, come risulta dai cartellini chiusi e senza anomalie restituiti dal software di gestione delle presenze, in dotazione al Comune di Nurallao, di norma entro il mese successivo a quello di maturazione;
2. Nel caso in cui al momento dell'ordine risultino delle anomalie, i relativi buoni pasto saranno ordinati e caricati a conguaglio solo a seguito della indispensabile giustificazione;
3. I buoni pasto possono essere spesi nei limiti dell'importo del loro valore facciale fino alla data di scadenza indicata di volta in volta dalla ditta fornitrice del servizio.
4. I buoni pasto non utilizzati entro la data di scadenza potranno essere chiesti a rinnovo entro le tempistiche, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dal contratto stipulato con la ditta fornitrice del servizio.
5. Il valore nominale del singolo buono pasto è suscettibile di adeguamento nei limiti di spesa e di bilancio complessivamente sostenibili e nel rispetto della normativa vigente in materia di esenzione ai fini dell'imposizione reddituale, di risparmio e limitazione della spesa per le Pubbliche Amministrazioni, nonché in relazione alle precise condizioni di acquisto e di sconto praticato di volta in volta dalla ditta aggiudicataria del servizio.
6. Il buono pasto non è cedibile, commerciabile o convertibile in denaro e può essere utilizzato soltanto presso gli esercizi convenzionati con la ditta aggiudicataria del servizio.

Art. 7 – Attribuzione del buono pasto in occasione delle consultazioni elettorali

1. Il personale impegnato nelle attività di consultazioni elettorali svolto in regime di lavoro straordinario elettorale ha diritto al buono pasto per il periodo autorizzato e soltanto qualora vengano rispettate le altre condizioni stabilite dal presente regolamento.

2. È esclusa la possibilità di attribuzione di più di un buono pasto al giorno anche se l'attività di straordinario elettorale si protrae in ore serali e notturne.

Art. 8 – Trattamento Fiscale e Contributivo

1. La disciplina del trattamento fiscale e contributivo dei buoni pasto è prevista a livello nazionale e alla medesima si rinvia per l'individuazione delle modalità e delle soglie di esenzione e tassazione.

Art. 9 – Controlli

1. Le verifiche sulla corretta gestione e fruizione del servizio sostitutivo di mensa fanno capo al servizio Finanziario, al quale devono essere indirizzate eventuali segnalazioni e richieste in merito; l'Ufficio competente provvede ai controlli sulla maturazione del diritto ai buoni pasto e sul corretto utilizzo degli stessi.

Art. 10 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto disposto in materia dai CC.NN.LL. di comparto.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.